

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO XVIII.

PARTE UNICA

1833-1834

MODENA

DALLA REALE TIPOGRAFIA
EREDI SOLIANI.

(N. 1.)

IL MINISTRO DI BUON GOVERNO

GOVERNATORE DELLA CITTÀ

E PROVINCIA DI MODENA

NOTIFICAZIONE

Le benefiche mire che mossero per l'addietro il Nostro Clementissimo Sovrano e Padre a stabilire non pochi Depositi di grano in varii punti dello Stato, non che a disporre delle scorte di farina in cassoni di pietra perchè fosse conservata a provvedere a tutte quelle urgenze che potessero presentarsi, e a sollevare così i suoi Sudditi dalla penuria che per varie eventualità succedesse, furono pur troppo spesse volte con maligno artificio altrimenti descritte e fatte piuttosto apparire come interessate speculazioni.

Il fatto ha però potuto giustificare se fosse ben diverso lo scopo di simile istituzione, e se in altre circostanze, che Iddio voglia tener lontane, se ne risentirebbero realmente gli utili effetti. E in oggi appunto in causa della costante siccità che produce mancanza d'acqua nei mulini, facendosi luogo generalmente ad un forte bisogno di farine, si viene a verificare uno de' casi contemplati dalla Sovrana provvidenza, a cui per questo come per molti altri fatti accaduti, non saremo mai a bastanza riconoscenti.

Informata S. A. R. per mezzo di questo Governo dello stato delle cose, si è compiaciuta di determinare con suo Chirografo del giorno 10 corrente, che a rimediare alla presente scarsezza di farine, e ad impedire o un riprovevole monopolio, o un illecito profitto per parte di alcuni sul bisogno della Popolazione, siano aperti tutti i Magazzini della Provincia, e sia attivato un cambio col grano secondo le massime già stabilite, e coi soliti metodi in alcuni luoghi altre volte praticati.

L'A. S. R. ha voluto inoltre per tratto di Sovrana bontà e clemenza esternare il suo rincrescimento perchè le circostanze dei tempi non abbiano permesso di ingrandire e generalizzare i detti granaj e le fariniere, affinchè fosse in caso provveduto al maggior comodo di tutti indistintamente i suoi Sudditi, e specialmente al bisogno della classe più povera. Nel caso presente nullameno essendo già esteso quanto basta il disposto finora a tal uopo, e trattandosi di un accidente, che vuolsi sperare di breve durata, sarà sicuramente soccorso all'urgenza che si conosce esservi massime nella campagna.

Tutte le Comunità ove esistono fariniere tanto in pianura che sui monti, avranno perciò immediate istruzioni perchè possibilmente sia tosto cominciato il detto cambio, il quale per quanto riguarda questa Città e suo circondario dipendendo direttamente dal Governo, avrà principio senza dilazione e sarà eseguito nel Locale dei RR. Granaj.

La quantità di frumento che si cambierà con altrettanta farina sarà proporzionata al vero bisogno di ciascun individuo si presenti, e ciò principalmente perchè non succeda il caso che venendo grosse partite sia presto esaurito il deposito ora esistente.

Questo pertanto si mette a pubblica notizia affinchè chiunque principalmente della classe più povera possa approfittare delle Sovrane benefiche disposizioni, e sia da tutti riconosciuto quanto operi continuamente il nostro Principe pel bene de' suoi Sudditi, come da Egli ogni giorno nuovi contrassegni del suo animo sensibile e generoso a favore dei medesimi, e quale stretto obbligo abbiano di corrispondergli in ogni incontro.

*Modena dal Palazzo di Governo
li 11 Gennajo 1833.*

CONTE GIROLAMO RICCINI.

G. PELLICCIARI Segretario.

(N. 2.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

La paterna sollecitudine, con cui S. A. R. il graziosissimo Nostro Sovrano promuove incessantemente e custodisce il vero pubblico bene, estendere si doveva necessariamente alle Acque defluenti nel Territorio di Castelnovo di Sotto, le quali erano argomento di continue liti, di pretensioni, e di frodi quanto straordinarie, altrettanto nocevoli al diritto altrui. A togliere le dette contestazioni ed abusi fu diretta l'istituzione della Commissione presieduta dal Sig. Consigliere Giuseppe Terni, e quindi le Sentenze che di mano in mano sono state proferite, hanno fatto cessare tutti i disordini, che esistevano sull'uso di dette acque. Ora dovendosi assicurare l'esecuzione delle cose giudicate ed insieme l'osservanza dei Regolamenti rimasti in vigore, e specialmente della Notificazione feudale 15 Aprile 1795 è in conformità della Sovrana Mente, e Volontà che si prescrive, ed ordina quanto segue.

1. L'Amministrazione e distribuzione delle acque di ragione Camerale nel Territorio di Castelnovo di Sotto delle quali era investita a titolo di Feudo la Famiglia Gherardini, e delle altre acque che defluendo nel Territorio Reggiano appartenevano una volta ai Reverendi Padri Benedettini, comechè affidate a questo

Ministero, saranno regolate tanto nei giorni di Festa da Acqua competenti alla Comunità di Castelnovo, quanto negli altri chiamati volgarmente non Festivi da un solo Delegato residente in Castelnovo suddetto sotto gli ordini dell'Intendenza di Finanza in Reggio, e mediante l'opera dei così detti Dugaroli, i quali dipendono direttamente dal Delegato. I doveri e gli obblighi dei Dugaroli medesimi risulteranno da apposite istruzioni che si comunicheranno a ciascuno di loro ed all'Autorità Comunale di Castelnovo, e che resteranno affisse nell'Ufficio del Delegato.

2. In tutti i giorni di Festa da Acqua verrà dal Delegato concessa l'irrigazione a quei terreni che ne hanno diritto a tenore dell'Elenco annesso alla VII. Decisione Terni 18 Aprile 1827, e col metodo praticato in addietro dalla Comunità di Castelnovo, il di cui Piano starà affisso nell'Ufficio del Delegato, ove pure saranno tenuti esposti l'Elenco delle Feste da Acqua, e il Diario delle irrigazioni che ogni anno verrà fatto stampare dall'Intendenza di Finanza in Reggio in piena conformità della Transazione 26 Agosto 1794.

3. Qualora una Prateria quadra non sia interamente irrigata in una Festa da Acqua sarà alla medesima concessa l'irrigazione nella Festa susseguente per ultimarla, e lo stesso si farà pei Prati particolari a condizione però che le une e gli altri siano disposti in modo che per condurre le acque alla porzione non irrigata non abbia a passare nuovamente per le super-

ficie che furono già innaffiate. Nessuno potrà pretendere d'irrigare nuovamente il suo Prato quando non sia compito il turno, e prima che arrivi al posto in cui è registrato sia nei Campioni, od Elenchi delle irrigazioni superiori Comunali, che in quelle delle Camerali inferiori. Da questa regola di distribuzione non rimangono dispensati nemmeno quelli, i quali non contribuiscono emolumento per le irrigazioni.

4. Restano interdette nei suddetti giorni di Festa da Acqua le irrigazioni dei Canepaj, Orti, Melonaje, ed altri terreni coltivati a frumento, e non saranno accordate se non quando i Proprietarj di Prati non volessero approfittarne.

5. Siccome colla Decisione Terni sono stati definiti i diritti competenti agl'irriganti superiori in Festa da Acqua, così nessuno potrà pretendere di formare nuovi Prati, e che questi siano posti nel Campione delle regolari irrigazioni, e solo nel caso che niuno degli irriganti il quale ne abbia il prelativo diritto non volesse usarne nel suo turno d'irrigazione, o non volesse ripeterlo nel corso delle medesime, sarà accordata l'acqua a quelle porzioni di Prati che furono stralciate per eccesso nel Bastardello Lusuardi, e che nella sistemazione sono stati riconosciuti suscettibili di comoda irrigazione perchè prossimi ai Canali, ed agli Acquedotti.

6. Durante il tempo delle irrigazioni tanto superiori, quanto inferiori niuno il quale non abbia il diritto di Peschiera potrà pretendere

di empere d'acqua la Peschiera medesima, o le grandi Fosse che contornano i Fabbricati: solamente sarà concesso di riempire una piccola Fossa o Macero col mezzo di Chiavica, e non altrimenti, pel caso di bisogno d'abbeverare il Bestiame, o per lavatoj, od altri usi necessarj alle Case, proporzionatamente però al numero delle Persone, e del Bestiame che per solito esiste nei Fabbricati rustici rispettivamente. Nel caso poi che qualcuno volesse istituire conserve di pesce dovrà procurarne il Superiore permesso che gli sarà accordato senza pregiudizio degli altri Utenti, ed a fronte del pagamento della corrispondente tassa da stabilirsi, o convenirsi.

7. E perchè molte irrigazioni si fanno presentemente col mezzo di Cavi pubblici di Scolo contro le buone regole di economica irrigazione, così volendosi migliorare la condizione delle medesime dovrà ogni Possidente prestarsi a cedere sul rispettivo Fondo quel Transito d'acqua che per tale oggetto si trovasse opportuno, salvo il dovuto compenso per la occupazione del Fondo a termine delle Leggi vigenti.

8. A Niuno sarà lecito di tagliare in verun modo o traforare gli Argini de' Canali, od Acquedotti pubblici, poichè l'acqua si deve derivare soltanto dalle Chiaviche o Seracinesche a tal'uopo stabilite, le quali entro il venturo mese di Aprile dovranno farsi costruire all'uso Reggiano, e sul modello di quella che trovasi presso l'Ufficio di Delegazione in

Castelnovo, dovendo il Delegato determinare le luci rispettive, e la distanza dei Fori affinché si regoli l'alzamento delle medesime Chiaviche, o Seracinesche, le quali poi saranno poste nei Muricci attualmente esistenti riformandoli, o ricostruendoli di nuovo ove occorra. Qualora entro il suddetto mese di Aprile sia stata omissa da chi spetta tale operazione sarà questa fatta eseguire *ex Offitio* a spese dei renuenti. Le Chiaviche saranno munite di serratura a chiave da depositarsi immediatamente all'Ufficio di Delegazione, dove tutte le Chiavi delle Chiaviche dovranno continuamente rimanere.

9. I Condotti irrigatorj dovranno essere forniti dei necessarj Manufatti, di Ponti, Botti, e Navette, e degli opportuni bocchetti in cotto dove venissero prescritti, e nei primi giorni di Aprile d'ogni anno perfettamente espurgati, nè si potranno abbassare, alzare, restringere, od alterare in qualsivoglia maniera le dimensioni assegnate rispettivamente nei Regolamenti della Commissione. A chi non avrà soddisfatto a questa prescrizione, e a chi non avrà ridotti i Prati da irrigarsi in superficie lodevolmente eguale, e difesi ove occorra con Arginelli d'intorno ben compressi e battuti in modo che impediscano ogni consumo d'acqua sarà negata assolutamente la Licenza d'irrigare sinchè non sia stato il tutto plausibilmente eseguito. Dovrà pure ogni Utente formare lo Scolo delle acque irrigatrici nel luogo che gli verrà indicato, altrimenti consumandosi le colatizie di un Prato, il Proprietario del medesimo sarà sog-

getto al pagamento di tanta quantità di irrigazione, quanta presumibilmente si sarebbe potuta fare colle colatizie perdute.

10. All'effetto che le raccolte d'acque che soglionsi fare davanti ai Molini non turbino la giusta distribuzione delle medesime fra le diverse classi degl'irriganti, si inibisce ai Mugnaj di fare dette raccolte nelle ultime tre ore precedenti il mezzodì di qualunque giorno nel quale l'uso delle acque del loro Canale trasferiscasi dalle Ville inferiori ai Molini, alle superiori, o da quelle alla Tenuta di Santa Vittoria, e viceversa, giacchè si può l'azione dei Molini a raccolta distribuire nel corso della giornata in modo che salva la regola presente ottengasi ciò null'ostante la quantità medesima di macinato. Nel caso però in cui per viste utili al pubblico interesse od altro, credesse l'Amministrazione che li Bottazzi fossero rilasciati prima, o dopo del tempo come sopra prefisso, dovranno i Mugnaj uniformarsi agli ordini che verranno in proposito loro abbassati.

11. Tutti i Martedì d'ogni Settimana durante il tempo delle irrigazioni, l'acqua del Canale nuovo e Inveriacca sarà dal Delegato fatta defluire alla Cava mediante l'alzamento che seguirà al mezzo giorno preciso di uno dei Chiaviconi della Fossaccia, il quale dovrà essere chiuso al mezzo giorno preciso nel Mercoledì, rimettendosi l'acqua nel Canale per chi di ragione.

Eguale in ognuno dei giorni che nel Diario sono assegnati alla Casa Greppi per la Tenuta di Santa Vittoria in conformità della citata Transazione l'acqua sia del Canale nuovo, che del Canale vecchio sarà alla medesima concessa dal Delegato per le Chiaviche stabilite nella Transazione stessa al mezzodì preciso del giorno destinato nel Diario, ed al mezzodì preciso del giorno susseguente le farà chiudere. Affinchè però non restino senza profitto le acque come sopra assegnate nel caso che gli Uteuti cui spettano non volessero farne uso, gli Agenti dei RR. PP. Gesuiti, e quelli della Casa Greppi da farsi riconoscere ogni anno per tali al Delegato, dovranno al medesimo notificare alle ore 10 antemeridiane del Martedì rispetto ai primi, e innanzi il mezzodì dei giorni a loro assegnati rispetto ai secondi, di voler usare delle rispettive acque perciocchè la mancanza di tale notificazione equivalerà alla dichiarazione di non abbisogname, nel qual caso il Delegato le distribuirà in via di turno agl'irriganti Camerali mediante le solite Licenze ed a fronte del corrispettivo della tassa stabilita nell'Articolo 12.

In tutti i giorni che non sono Feste da Acqua, e che nel Diario non sono destinate a Santa Vittoria, al Traghetino, ed al Gualtirolo restando le acque tutte a libera disposizione della R. D. Camera, come pure le colatizie del Cavo Buco, e Senara che nei giorni in cui il Canal nuovo è destinato per la Tenuta di Santa Vittoria scorrer devono per la nuova

Botte, o Ponte Canale, e così le colatizie delle Morelle verranno dal Delegato distribuite agl'irriganti inferiori che ne hanno prelativo diritto sopra Biolche 640. $\frac{1}{2}$ di terreni a norma del relativo Campione.

12. La Tassa da pagarsi per tali irrigazioni all'atto di levare la Licenza è stabilita in regola di Centesimi 76 per ogni Biolca di Prato, e per ogni irrigazione; di L. 1 per ogni Biolca di terreno coltivato a Frumentone, Canepajo, Melonaja, ed Orto e di L. 5, per ogni Biolca di terreno cui d'anno in anno venga accordata la coltivazione ad uso di Risaje per le quali dovranno i Proprietari levare la Licenza sui primi di Maggio da accordarsi in vista soltanto dell'ottenuto Governativo Permesso, ed a fronte del pagamento della metà della suddetta tassa, ed altra Licenza dovrà levarsi alla fine di Giugno pagando l'altra metà.

13. Le Licenze delle irrigazioni superiori verranno emesse con Bolla a stampa conforme alla matrice e non formerà titolo di prelazione se una sia spedita prima dell'altra, mentre i turni dovranno essere precisi secondo il Campione generale sia per la preminenza di una all'altra preminenza, sia da un Prato all'altro posto nella medesima, sia per l'antiorità tra i Prati particolari, pei quali si dovrà conservare l'ordine praticato colla Comunità come si è detto nell'Articolo 2. Sarà poi preciso obbligo di ogni irrigante di trovarsi presente alla sua irrigazione o di delegare persona ad assistervi in sua vece, e così di tenere presso di se la

Licenza per presentarla sul luogo in caso ecc., la quale terminata l'irrigazione dovrà essere restituita all'apposito Dugarolo, locchè non eseguendo gli sarà negata la Licenza nelle irrigazioni successive. Per le irrigazioni inferiori vi saranno altri libri appositi a Bolla madre e figlia giusta il metodo in corso. Nella Bolla madre si descriverà il biolcativo e l'importo della tassa d'irrigazione che verrà esatta, e nella figlia il solo biolcativo, e terminata l'irrigazione il Proprietario retrocederà la Licenza al Delegato, il quale allora rilascerà la ricevuta del pagamento mediante Bolletta staccata dal libro, e come si pratica presentemente.

14. Le Chiavi delle Chiaviche non saranno mai dai Dugaroli consegnate nè lasciate in mano agl'irriganti, ma dopo di averle ricevute dall'Ufficio di distribuzione, dovranno custodirle presso di se fintantocchè le rimettano di nuovo all'Ufficio stesso dopo aver chiusa la chiavica. Nessuna persona di qualsivoglia grado, od anche privilegiata potrà molestare in verun modo dette Chiaviche siano esse di sua spettanza, o di altri, e nemmeno molestare od impedire il libero corso delle acque sotto pena d'Italiane L. 20 per ogni contravvenzione, e quando con tale deviamiento d'acqua fosse riescito a qualcheduno d'irrigare porzione di terreno, incorrerà eziandio nell'altra di L. 20 per ogni Biolca di Prato irrigato, oltre l'emenda dei danni e spese a Chi di ragione, e del pagamento della corrispondente tassa.

15. Sarà obbligo della Comunità di Castelnovo di far custodire durante il tempo delle irrigazioni presso l'Agente Comunale di Campegine le Chiavi delle Chiaviche dei Cavi di Bonificazione i quali servono anche d'Acquedotti, cioè del Canalino di Campegine che immette nella Morana gli Scolii di una porzione della quadra Tagliana, e quella del Chiavicone del Fossone della Massa che ha foce in Cava, e presso i rispettivi Custodi le Chiavi delle Caselle della Morana, e Fossaccia. Al detto Agente, e Custode dovrà rinnovarsi ogni anno negli ultimi giorni di Aprile l'intimazione di non lasciare entrare nessuno nelle Caselle, e di non consegnare le Chiavi che dietro ordine in iscritto della prefata Comunità pei casi impreveduti o di piena, e del Delegato pei casi d'irrigazione, restando poi le medesime affidate alle persone stesse onde possano essere pronte a rimuoverle unicamente nei casi d'impreveduta piena.

16. I Possessori della Valle Re per privilegio speciale potranno tenere presso di se nel tempo delle irrigazioni le Chiavi dell'emissorio del Cavetto Re in Cava, ma coll'obbligo di non poterlo mai aprire in tempo d'irrigazione, tranne il solo caso di piena, e di conservare la Chiave presso l'Agente di detta Tenuta che in caso sarà responsabile per qualunque disordine a'suoi Principali, e questi alla Finanza.

17. La Tenuta del Gualtirolò oltre le colatizie che vi fluiscono dal Fossone della Massa avrà il Canale nuovo per nove giorni dei liberi

distribuiti nell'Estate secondo il bisogno delle sue irrigazioni, e conforme al consueto. Avrà inoltre i tre fori della sua Chiavica i quali come in passato staranno sempre aperti anche nei giorni di Festa da Acqua, e negli altri destinati alla Tenuta Greppi. Avrà egualmente nel mese di Agosto tutta l'Acqua del Cavetto Re giusta la II. Decisione Terni 30 Genajo 1827.

18. Rimangono salvi i diritti della Tenuta Torello ora Rangoni in Camporainieri, le di cui irrigazioni però dovranno essere regolate dal Delegato.

19. Gli irriganti nella Sezione di Caprara godranno delle loro irrigazioni ristrettivamente nei modi, regole, e cautele prescritte dall'altra Decisione 27 Aprile 1827 N. 10, ed in conformità del Regolamento approvato dal Governo di Reggio con Determinazione 13 Giugno 1828 N. 4427. La distribuzione di tali irrigazioni si farà dal F. F. di Ricettore di Finanza al Posto di Campesine sotto la direzione del Delegato in Castelnuovo regolata sui Campioni come sopra approvati dal Governo a fronte di Licenza che sarà rilasciata *gratis*, coll'obbligo soltanto ai Sezionisti di Caprara di reintegrare all'Amministrazione le spese occorrenti per la somministrazione dei Bollettarj, per lo stipendio del Dugarolo, e per la retribuzione da corrispondersi al suddetto F. F. di Ricettore pel rilascio delle Licenze.

Nessuno dei Possidenti in Caprara nè altrove su questo Territorio sui di cui Fondi vi siano

Laghi o Sorgenti non contemplati nella citata Decisione potrà arrestare le acque di essi, le quali anzi dovranno scorrere liberamente ai Canali e Cavi soliti, essendo stato riconosciuto dalla Commissione apposita che volendo usare di quelle acque mentre non otterrebbero l'intento d'irrigazione per la soverchia altezza a cui si dovrebbero portare le acque dei Laghi medesimi venendo ultroneamente compresse, ne priverebbero i Fondi inferiori cui pervengono con facilità dai Canali.

Chiunque pertanto intestasse detti Laghi o cagionasse impedimento al libero corso delle Sorgenti, o tentasse di sopprimerle cadrà nella pena d'Italiane L. 100 oltre alle spese necessarie per rendere nuovamente attive le Sorgenti medesime. Così pure quelli che ardissero di arrestare le acque dei Cavi Macerazzo, Rianazzo, e Riolo in Caprara allorchè non vi fosse il sussidio di altre provenienti dall'estero o dalle Ville superiori cadrà nella pena di L. 50 per ogni contravvenzione, e nell'addizionale di L. 20 per ogni Biolca di terreno che fosse stato irrigato, senza che possa servir loro di scusa l'introduzione di fili d'acqua che sono filtrazioni delle irrigazioni limitrofe, nè certe porzioni d'acqua che maliziosamente si tengono chiuse nei Fossati fuori del Territorio, e che si lasciano poi scorrere nei momenti delle irrigazioni, giacchè verrà ogni volta osservato se siano colatzie superiori correnti od acque vive, mancando le quali sarà loro negata la Licenza, nè potranno pretenderla.

20. Fuori dei suddetti casi di escrescenza od altra simile necessità, e fuori delle irrigazioni assegnate al Traghetto, e dei giorni destinati alla Tenuta di Santa Vittoria non sarà deviata veruna porzione d'acqua in qualunque modo entrata nei Canali Castelnovesi perchè dopo avere soddisfatto ai comodi dell'irrigazione devono tutte scorrere a beneficio dei Molini esistenti lungo l'asta dei Canali medesimi, e poscia a quello di Santa Vittoria.

21. Ogni anno sui primi di Aprile saranno lodevolmente espurgati a fondo vecchio i Canali, Cavi, Fontane, e Laghi appartenenti a queste irrigazioni. Dovranno poi i medesimi sgarbarsi ogni anno alla fine di Giugno, ed al principio di Agosto, il tutto a spese di Chi di ragione, ed in caso di rennena si faranno eseguire d'Ufficio col diritto di ripetere dai mancanti il dovuto rimborso in via privilegiata. Non sarà lecito in avvenire ad alcuno di piantare alberi che occupino gli Argini dei suddetti Cavi e Canali, o li restringano, anzi dovranno entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente levarsi quelli che a giudizio del Delegato in qualsivoglia modo li pregiudicassero, sotto pena di L. 50 in caso di contravvenzione.

22. Chiunque osasse in qualunque tempo e modo non legittimo di aprire Chiaviche, intestar Cavi pubblici, impedire, distrarre, o ritenere l'acqua dei medesimi incorrerà nella pena di L. 100 per ogni trasgressione oltre l'emenda dei danni che da tali trasgressioni

ne fossero derivati, e quando non si trovassero i veri delinquenti saranno riputati tali quelli che avranno goduto del beneficio delle acque senza Licenza, e se la medesima fosse andata dispersa si terranno per responsabili i Padroni delle Chiaviche, e delle Chiuse, per mezzo delle quali l'acqua restò deviata dal dovuto corso, ed in caso i loro Mezzadri, Famiglj, Casanti, od altri ancora che per essi avessero contravvenuto.

23. Continueranno nel pieno vigore i Decreti del Supremo Tribunale di Giustizia, dai quali resta vietato di far Chiuse, od intestare nei Cavi Buco, e Senara. Egualmente a tenore delle Decisioni Terni 22 Marzo 1828, e 5 Giugno 1832, resta pienamente interdetta la barricazione qualunque dei Cavi medesimi per l'irrigazione della Valletta, e Galeotto comechè nociva alla bonificazione, e segnatamente alla Tenuta del Gualtirolo.

24. Il Signor Podestà di Castelnovo farà osservare i Regolamenti del luogo riguardo ai Pescatori venali essendo cauto nell'accordare le Licenze ai soli del Territorio, e facendo invigilare perchè non se ne introducano dei Forestieri avvertendo che alle prescrizioni comuni ai Pescatori venali debbono egualmente andar soggetti i Particolari, ed i Possidenti del Territorio, giacchè le continue Chiuse che a tale oggetto si fanno specialmente nei Cavi di Scolo, rovinano gli alvei dei medesimi.

25. Le multe superiormente comminate secondo i casi spetteranno per due terzi agl'In-

ventori, e per un terzo al Fisco, e le Invenzioni relative saranno trattate, e giudicate nelle forme prescritte dal Sovrano Decreto 15 Maggio 1816.

26. Per le irrigazioni chè si fanno colle Acque Camerali nel Reggiano una volta appartenenti ai Padri Benedettini di Parma verrà in seguito pubblicato l'opportuno Regolamento.

27. L'Intendenza di Finanza in Reggio resta specialmente incaricata di curare l'esatta osservanza delle Disposizioni contenute nella presente Notificazione.

Modena 26 Marzo 1833.

FILIPPO MARCHESE MOLZA

CASLINI Segretario Generale.

(N. 3.)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Scade nel corrente anno la decennale rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, le quali vennero per la prima volta rinnovate entro li 30 Dicembre 1823 in obbedienza al disposto nel Sovrano Editto 3 Giugno detto anno. Perchè ognuno sia edotto di quanto gl'incombe onde conservare per un altro decennio li diritti che gli competano in forza delle iscrizioni ipotecarie a suo favore ora esistenti negli Uffizj delle Ipoteche, tanto nel caso che la primitiva iscrizione sia nel proprio nome, quanto in quello in cui siasi succeduto nel diritto di altri per Eredità, Cessione, Subingresso ecc. ecc. si deduce a pubblica notizia ciò che segue.

1. Tutte le iscrizioni ipotecarie, che vennero rinnovate entro il 30 Dicembre 1823, qualunque fosse in allora il giorno, in cui seguì la presentazione delle Note di rinnovazione all'Uffizio delle Ipoteche, conservando esse pel disposto nel Titolo VI del predetto Sovrano Editto 3 Giugno 1823 l'ipoteca, o il privilegio per un decennio successivo da misurarsi indistintamente dal suddetto giorno 30 Dicembre, possono nell'anno presente rinnovarsi in qualunque giorno non festivo a piacimento dell'Inscrivente, o dell'avente causa da lui, purchè però la rinnovazione segua non più tardi del

giorno 28 Dicembre e ciò atteso la litterale prescrizione dell' Articolo III. del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

2. Quindi tutte le iscrizioni ipotecarie, che vennero rinnovate entro il 30 Dicembre 1823 e che saranno di nuovo rinnovate nell'anno corrente entro il 28 Dicembre conserveranno l'ipoteca, o il privilegio giusta l'ordine, o la pozziorità, che a termini di ragione può loro competere in forza dell'originaria iscrizione, non avuto riguardo all'ordine di tempo in cui se ne sia effettuata la rinnovazione, per un altro successivo decennio da misurarsi indistintamente dal suddetto giorno 28 Dicembre prossimo venturo.

3. Le note di rinnovazione da presentarsi agli Uffizj delle Ipoteche per questa seconda rinnovazione devono stendersi in piena conformità di quanto trovasi prescritto nel titolo IV. del suespresso Editto 3 Giugno 1823, le disposizioni del quale sono eziandio applicabili alla rinnovazione medesima, come è espressamente ordinato nell' Articolo 28 dell' Editto stesso.

4. I Privilegi, e le Ipoteche di quelli, che non si dassero premura di eseguire entro il 28 Dicembre del corrente Anno la rinnovazione delle relative iscrizioni ipotecarie, che furono per la prima volta rinnovate entro il 30 Dicembre 1823 cesseranno di effetto. Potranno però tali privilegi ed ipoteche in qualunque tempo avvenire, e fino a che non siano a termini di ragione estinti, essere nuovamente

inscritti, ma, in concorso di tutti i Creditori precedentemente iscritti, e di quelli, che, giusta il disposto dai Regolamenti ipotecarj, conservano indipendentemente da qualunque iscrizione il privilegio, o l'ipoteca, non avrà effetto l'ipoteca di chi non abbia approfittato del termine come sopra stabilito per la rinnovazione, che dal giorno in cui ne sarà fatta l'iscrizione, come pure il privilegio in loro concorso non si risolverà che in una semplice ipoteca da misurarsi dal giorno dell'iscrizione. Egualmente non darà luogo una tale iscrizione ad esercitare alcun diritto di privilegio, o d'ipoteca in concorso dei terzi Possessori per le alienazioni successive all'epoca della primitiva iscrizione, ogniquale volta in forza della seguita trascrizione per parte degli Acquirenti, o dell'osservanza delle altre disposizioni stabilite nei Regolamenti ipotecarj per la purgazione delle Ipoteche sia perento a termini di ragione il diritto dell'Iscrizione a carico dei terzi Possessori, il tutto a termini del disposto negli Articoli 29 e 30 del suddetto Editto 3 Giugno 1823.

Modena 19 Luglio 1833.

PEL MINISTRO ASSENTE

IL CONSIGLIERE DELEGATO

LODOVICO POPPI.

CASLINI Segretario Generale.

(N. 4.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

INTENDENTE GENERALE DEI BENI CAMERALI
ED ALLODIALIINVESTITO DELLA SOVRANA AUTORITY TUTORIA
PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI.

NOTIFICAZIONE

N. 2621.

Poichè entro l'utile ultimo mese di quest'anno in virtù della Sovrana Legge 3 Giugno 1823 deve effettuarsi la seconda rinnovazione delle Inscrizioni ipotecarie di tempo anteriore, e di corrente a tutto l'anno 1813, l'Intendente Generale dei Beni Camerali ed Allodiali Investito della Sovrana Autorità Tutoria per gli Affari Ecclesiastici ha trovato luogo ad adottare alcune disposizioni, e discipline per meglio regolare l'operazione relativamente alle attività già dal suo Dicastero cedute agl' Istituti Ecclesiastici, e Luoghi Pii delle Provincie di Modena e Reggio, comprensivamente alla Provincia del Frignano; ed è perciò che deduce a pubblica notizia quanto segue:

1. I Parrochi, Coadjutori, o Cappellani, ed altri Istituti delle suddette Provincie, le di cui attività, cedute già dall'Intendenza Generale, or si trovano in amministrazione del Ministero di Pubblica Economia, dovranno a

questo far pervenire, entro un mese, oggi decorrendo almeno, tutte le Note di prima iscrizione ipotecaria, e di rinnovazione, le quali presso quelli esistano, o siano state da essi prodotte in Giudizio, affinchè il Ministero medesimo possa procedere pel rispettivo loro interesse alla seconda rinnovazione, insieme a quella delle altre Note ipotecarie che, relativamente alle preaccennate attività, sono state al detto Ministero rimesse dalla prefata Generale Intendenza.

2. I Collegi d'Oblati, i Seminarj, i Monasteri, le Fabbricerie, e gli altri Stabilimenti Pii, non meno che i Rettori dei Benefizj assegnatarj per atti della suddetta Generale Intendenza di sostanze quali siansi, non soggette però all'attuale amministrazione del prefato Ministero di Pubblica Economia, avranno cura di procedere alla necessaria seconda rinnovazione delle Note ipotecarie delle rispettive partite, e del pari alle successive.

3. Quanto alle Note di prima iscrizione ipotecaria, e di rinnovazione 1823, che, riguardando attività delli predetti Istituti, si trovino tuttavia presso la Generale Intendenza, gli Amministratori degl'Istituti medesimi dovranno al più tardi entro un mese, oggi decorrendo, richiederle all'Intendenza predetta che le darà contro ricevuta.

4. Gli attuali Amministratori di tutti indistintamente gl'Istituti Pii assegnatarj di sostanze loro pervenute dalla Generale Intendenza sono tenuti ad adempiere le premesse disposi-

zioni sotto la personale loro responsabilità, e quindi sotto l'obbligo del reintegro di qualunque danno eventuale tanto in faccia al rispettivo Istituto, Opera Pia, o Benefizio, quanto in faccia ai Dicasteri che hanno interesse, o tutela, riservandosi ben anche la Generale Intendenza di procedere, secondo le proprie attribuzioni, contro gli Amministratori negligenzi a quelle ulteriori misure di rigore, che possano essere riconosciute convenevoli nei singoli casi.

5. Con altra Notificazione di questo giorno si provvede in rapporto alle Inscrizioni Ipotecarie, e rinnovazioni riguardanti le attività che, esclusivamente dalle cessioni della Generale Intendenza, spettano ad Istituti Pii e Benefizj Ecclesiastici quali siansi di tutto lo Stato soggetti all'Autorità Tutoria, di cui va rivestita la stessa Generale Intendenza.

Modena 22 Agosto 1833.

GIOVANNI CONTE SALIS.

Dott. MICHELE ASCHIERI Segretario.

(N. 5.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

**INTENDENTE GENERALE DEI BENI CAMERALI,
ED ALLODIALI**

**INVESTITO DELLA SOVRANA AUTORITÀ TUTORIA
PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI.**

NOTIFICAZIONE.

N. 2622.

Mentre colla Notificazione di questo giorno segnata N. 2621 l'Intendente Generale ha pubblicato le adottate disposizioni per assicurare la seconda rinnovazione delle Inscrizioni ipotecarie relative alle sostanze dalla Generale Intendenza cedute a Stabilimenti Pii delle Provincie di Modena, Reggio e del Frignano, ha d'altronde riconosciuto d'uopo di prescrivere ancora opportune discipline per la conservazione delle ipoteche che riguardano le attività non derivanti dalle cessioni predette, e che appartengono a Stabilimenti Pii di tutto lo Stato soggetti all'Autorità Tutoria dell'Intendenza medesima; onde procede ad ordinare, e dedurre a pubblica notizia quanto segue:

1. Ritenuto ch'egli era, ed è preciso obbligo degli Amministratori d'Istituti Pii, e Benefizj Ecclesiastici, al pari di qualsivoglia altro Amministratore, l'inscrivere colla maggiore sollecitudine le ipoteche acquistate a garanzia dei

titoli della rispettiva Amministrazione, e di procedere prima delle scadenze alle necessarie rinnovazioni, gli Amministratori predetti d' Istituti Pii, cioè Capitoli, Collegi d'Oblati, Seminarj, Monasteri, Fabbricerie, ed altri quali siansi, e così de' benefizj curati, o semplici, e Cappellanie, dipendenti dall' Autorità Tutoria della Generale Intendenza nelle Provincie di Modena, Reggio, Frignano, Garfagnana, e Lunigiana, dovranno in tempo utile dar luogo alla rinnovazione delle Inscrizioni ipotecarie che vanno a scadere entro quest' Anno a senso della Sovrana Legge 3 Giugno 1823, e delle altre che siano pure per iscadere in questo, e negli Anni avvenire di decennio in decennio.

2. Gli stessi Amministratori entro il primo trimestre di ciascun' Anno, incominciando dal prossimo venturo 1834, dovranno presentare ai Sub-Economi Ducali dei rispettivi Circondarj gli Stati attivi degl' Istituti, o Benefizj, e giustificare in pari tempo di avere iscritte, e rispettivamente rinnovate le ipoteche di qualsivoglia natura: e tali Stati, o Prospetti dovranno essere prodotti in doppio, affinchè un Esemplare rimanga presso l' Ufficio del Sub-Economo, e l' altro col visto del Sub-Economo istesso, venga restituito all' Amministratore.

3. Ogni qual volta i Sub-Economi Ducali possano rilevare l' ommissione di un Inscrizione ipotecaria, o di una rinnovazione in tempo utile, dovranno tosto informarne la Generale Intendenza per le provvidenze che potrà giu-

dicare convenevoli ad indennità dell' Opera Pia, o del Benefizio pregiudicato.

4. Rispetto ai Benefizj Ecclesiastici in oltre, i Sub-Economi, nell'atto di apprendere le sostanze di un Benefizio vacante, o di altro pieno, quando il Rettore sia spogliato dell' Amministrazione, dovranno nel relativo Processo indicare le Inscrizioni ipotecarie che sussistono, ovvero manchino ad assicurazione delle attività, e dovranno tosto per l' interesse dei Benefizj assumere le Inscrizioni ommesse, e rinnovare del pari in tempo utile quelle che vengano a scadere durante la loro Amministrazione, come pure inscrivere le ipoteche, che i Benefizj siano per acquistare da' contratti che si celebrino in pendenza dell' istessa Amministrazione de' Sub-Economi.

5. Quando i Sub-Economi siano per conferire il possesso di sostanze beneficiarie, dovranno esprimere negli analoghi Processi le praticate diligenze giusta il precedente articolo, indicando le Note, che insieme agli altri documenti saranno per rilasciare ai nuovi investiti.

6. Tutti gli Amministratori surriferiti, e tutti li Sub-Economi ancora, sono tenuti ad adempiere esattamente le premesse disposizioni sotto la personale loro responsabilità, e quindi sotto l' obbligo del reintegro di qualunque evenibile pregiudizio in faccia alla rispettiva Opera Pia amministrata; salvo poi alla Generale Intendenza di procedere, secondo le proprie attribuzioni, contro gli Amministratori

negligenti a quelle ulteriori misure di rigore, che possano essere riconosciute convenevoli nei singoli casi.

Modena 22 Agosto 1833.

GIOVANNI CONTE SALIS.

Dott. MICHELE ASCHIERI Segretario.

(N. 6.)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DELLA CITTÀ E PROVINCIA
DI REGGIO

NOTIFICAZIONE

Malagevole, e difficil cosa è sempre stata pel Governo di questa Provincia il fissare con cognizione di causa, e maturità di consiglio i luoghi della Montagna, nei quali innocuamente, ed anzi utilmente permetter si possa il mantenimento, e pascolo delle capre; e quelli, da cui si debbano assolutamente bandire.

Da altra parte le istanze, e le domande dei possedenti di una stessa villa, o paese sono fra loro opposte e contraddittorie, tendenti alcune a chieder di poter mantenere questi animali, ed altri a bandirli; giacchè coloro che in una stessa villa non posseggono che pochi terreni selvaggi vogliono mantenere capre, senza poi riflettere alla domestica coltura delle campagne dei loro vicini, che da questi animali, o per la ristrettezza del pascolo addattato, oppure strada facendo per portarvisi, vengono invase, e pregiudicate a danno sommo della agricoltura, e dei loro padroni.

Prima adunque di stabilire definitivamente nella Comunità di Castelnovo ne' Monti i luoghi da' quali debbano essere totalmente bandite le capre, e quelli, in cui si possano con tutta sicurezza permettere, ha stabilito il Governo di delegare col mezzo dell' Autorità locale due persone perite, e pratiche dei luoghi tutti della Giurisdizione Castelnovese, onde col mezzo di una visita locale propongano con processo verbale ragionato ove, a preservamento de' vigneti, de' prati, e delle campagne tutte ridotte a domestica coltura, si possa permettere il pascolo alle capre, e quindi la loro ritenzione, e riservato soltanto a pascere le *berlete*, e le boscaglie selvatiche di difficil' accesso, ove possano esser anche utili a mantenere diradata la foltezza di que' dirupi, che sarebbero d' altronde innaccessibili, ed inutili si renderebbero ad altro uso le loro produzioni.

Rimesso dal Podestà del Comune al Governo il processo verbale di visita lodevolmente eseguito dai due Periti a ciò incaricati, e presentato a Sua Altezza Reale il risultato delle indagini loro; il Clementissimo Nostro Sovrano, e Signore con suo Chirografo dei 23 Settembre si è degnato ordinarmi di prescrivere quanto segue:

1. È per l'avvenire permesso il mantenimento, e pascolo delle capre ne' sottodescritti paesi, ville, e luoghi della Comunità di Castelnovo ne' Monti.

CAMPOLUNGO = Al *Molinetto*, ed al *Molino* proprietà di Giuseppe, e Luigi Gian-Soldati.

FELLINA = Alla *Crovara* proprietà di Antonio Campovecchi.

MONTE CASTAGNETO = In *Monte Castagneto*, *Fergnola*, e *Mailio* limitando il numero delle capre ad 8, alle famiglie di prima classe, a 6 per quelle della seconda classe, e a 4 a quelle della terza; restando proibito alle capre passare il fosso, che porta alle campagne di *San Giovanni*, e rapporto a *Mailio* ne resta permesso il pascolo al di quà e al di là del Rio del *Mailio*.

Per possedenti di prima classe s'intendono tutti quelli, che arrivano ad avere due terzi del valore censuario in confronto del maggiore censito.

Nella seconda classe sono compresi tutti quelli, che hanno un valore censuario minor di due terzi del primo e maggiore censito.

Nella terza classe tutti gli altri possedenti inferiori.

CAGNOLA = In *Val de' Salici*, solamente nella riva sinistra del Rio di *Mailio*.

CERVAREZZA = Alla sommità del basso monte di *Ventasso*, e al di là della *Sparavara* colla condizione che i pastori debbano condurle sempre al pascolo tenendo la strada militare verso la *Sparavara* finchè arrivano al luogo indicato pel pascolo, e così fare al ritorno, restando loro proibito tener altra strada sì nell'andare che nel ritornare dal pascolo.

BUSANA = In *Marmoreto* quando siano condotte al di là della *Secchia* ne' pascoli Comunali di *Nasseto*, e non mai al di quà di *Secchia* fuori delle berlete, e pascoli della *Chiarra*.

ACQUABONA = Nel monte *Ventasso* a condizione che nell'andata e ritorno dal pascolo debbasi tenere la strada detta della *Canala*, passando pel luogo detto degli *Strinati*: Rapporto al condurle di là da *Secchia* le dovranno dirigere per quella strada, che direttamente porta al ponte del Torrente, e non mai fuori della strada indicata.

CERETO DELL' ALPE = Al monte *Casarola*, tenendo però la strada detta della *Vaccareccia*. Sarà pur lecito far pascolare le capre nei boschi sparsi in detta villa di ragione particolare coll'obbligo di dirigerle, e ricondurle per le strade pubbliche, e non mai pei fondi altrui.

VALBONA = Nei luoghi selvaggi del monte *Casarola*, purchè sieno fatte costruire capanne, e mandre nel luogo stesso del pascolo, e colla condizione, che non possano passare l'acqua della *Biola* verso *Valbona*, e non si disperdano

ne' castagneti al piede di detto monte, e al di là del Torrente *Biola*. Si concedono alla famiglia Manenti sulla riva sinistra di Secchia, e al di là della *Biola*, ove esiste un casolare con capanna.

VALLISNERA = Al di là del canale detto della *Montada* entro quello spazio di terra selvaggia, che ha per confine al Mezzogiorno il detto canale; a Levante le castagne della *Scala*, e quelle del *Piano del Termine*; a Ponente il canaletto del *Versolaro*; ed a Settentrione la *Costa*, mediante i pascoli di villa *Montemiscoso*.

RAMISETO = Alle *Braglie* a Pellegrino, e Giuseppe Notari nel loro casolare in detto luogo cinto di boscaglie, e sterpaglie.

NIGONE = Ai *Pianelli*, alle *Lamme*, *Sterpeti*, *Fontunaccio*, *Ronco della Buora*, e *Corga*, ed ai *Piani*, riservato le *Teggie*. Il numero delle capre da concedersi agli abitanti di Nigone per questi luoghi viene determinato come segue:

Ai Possedenti di prima classe vengono concesse 10 capre, a quelli di seconda classe 6, e a quelli di terza classe 3. A Michele Notari all'estremità di Levante di *Nigone*, al casolare detto il *Bosco* limitandone il numero a 25.

GARFAGNOLO = Ne' luoghi al di sotto della *Sparavara*, a *Cadiscatola*, *Rognola*, e Cerreto limitando il numero a 6 per ogni famiglia, e colla precauzione di condurle e ricondurle per la strada più breve ai suddetti luoghi.

GAZZOLO = Alla destra del Torrente *Lonza*, e particolarmente *Ardola*, e *Vaccareccia* te-

nendo nell'andare e ritornare dal pascolo la strada, che porta al molino senza fermarsi che passata la *Lonza*.

Sulla sinistra del detto Torrente non sarà mai lecito tenerle a pascolo, che ne' giorni in cui la *Lonza* fosse grossa d'acque, nel qual caso se ne permette il pascolo al di quà di detto Torrente al *Fajneto*, alle *Presca*, ai *Canevari*, a *Vitriolo*, alle *Drovine*, ai *Boschetti*, e alla *Salatta*.

Fuori del caso suespresso non sarà permesso il pascolo alle capre sulla sinistra della *Lonza*.

SCURANO = Nel luogo dove il Rio di *Braglia* mette foce in *Enza*, e salendo per *Galinello*, *Mezzadria* e *Chiostra* fino all'incontro della via detta di *Belendo*, e passando per la villa detta di *Formiano* sino all'incontro dell'altro Rio di *Sarignano*, e della *Costa*, e per questa continuando fino alla sommità ultima dei castagneti, linea non minore di tre miglia restano accordate le capre; al Settentrione, e Levante della quale sono affatto proibite le capre, ed accordate al Meriggio, e Ponente della medesima linea pei villaggi di *Noceto*, *Corchio*, *Pozzuolo*, *Costola*, *Formiano*, e *Sarignano*.

GATTA = Alle macchie dette dei *Pianazzi*, e *Prà d'oppio*, e alle *Vite*. E volendo quegli abitanti prevalersi delle vaste boscaglie al di là di *Secchia* a *Eora* nel Comune di *Carpineti*, e a *Prà Malore*, e *Predale* nel Comune di *Villa Minozzo*, o nelle *Berlete*, e *Ghiare* di *Secchia*, e *Secchiello*, dovranno condurle a

questi pascoli battendo la ghiara del Torrente *Spirola*, finchè arrivino ai luoghi sopraindicati, e per l'altra parte farle immediatamente transitar *Secchia*, ove dalle sue berlete passano tosto ai pascoli indicati. Sono pure permesse le capre alla casa detta *Isoletta*.

VOLOGNO = Ai luoghi di *Maro*, *Vologno*, *Montelazzo*, e *Cà del Buco*, ma entro i sotto-descritti confini, e con le seguenti condizioni.

Nel luogo che ha per confini da Levante la *Secchia*; da Meriggio il Fosso di *Rimerlo*; da Ponente le campagne domestiche; e da Settentrione il Fosso *Vedraro*. Ai possedenti di prima classe in *Vologno* sono accordate 7 capre, a quei della seconda 4, e a quei della terza 2.

A quelli di *Maro*, ne vengono accordate 4 alla prima classe, 3 a quelli di seconda classe, e a quelli della terza 2.

A quelli di *Montelazzo* ne vengono accordate 7, e 6 a quelli di *Cà del Buco*. Resta poi vietato a far passare a dette bestie il confine della *Gatta* detto il *Predale* a Settentrione, ed il confine di *Bondolo* a Mezzogiorno detto il *Rimerlo*, e *Rondinara*. Finalmente si vieta agli abitanti di *Vologno* pascolar capre in vicinanza delle vigne di *Vologno* spettanti in gran parte agli abitanti di *Bondolo*.

GINEPRETO = Ne' monti di *Bondolo*, e *Pianello*.

2. In tutte poi le altre ville, paesi, villaggi, luoghi, boschi, e campagne ridotte a qualunque siasi coltura situate nella Giurisdizione della

Comunità di *Castelnovo ne' Monti*, e che non vengono espressamente indicati nel presente Decreto viene proibita la ritenzione, mantenimento, e pascolo delle capre, dai quali luoghi sono definitivamente bandite.

3. Si accorda a termine di rigore tutto il venturo mese di Novembre a quei possessori di capre che attualmente ne avessero in quei luoghi, ne' quali in forza del presente Decreto di bando vengono proibite, a privarsene colla vendita di esse, o con quel mezzo, che loro più possa convenire.

4. È poi accordato ai possessori di capre ne' luoghi ove sono permesse di condurle a tutte le fiere, e mercati de' luoghi, ove sono bandite; purchè non devino nè punto nè poco dalle strade comuni, e pubbliche, e che sieno guardate nelle stalle, ove loro accadrà di fermarsi nel loro transito per l'andata, e ritorno dalla fiera o mercato.

5. Ogni possedente nei luoghi, ove sono bandite le capre, che in onta del presente Decreto di bando osasse di ritenerne, sarà multato con L. 2, 30 per ogni capo di bestia, e in caso di recidiva L. 2, 30 oltre la perdita degli animali.

6. A tutti quei possessori nei luoghi, in cui vengono permesse le capre, ed ai quali viene assegnato il numero delle capre, che possono tenere, verrà inflitta la multa di Italiane L. 2, 30 per ogni capo, che ritenessero di più del numero loro rispettivamente assegnato, e di più in caso di recidiva la perdita degli animali.

7. A chi nel condurre le capre al pascolo, o nel ritorno deviasse dalle strade assegnate, e dalle vie pubbliche e comuni andando e ritornando dalle fiere e mercati, verrà inflitta la multa di L. 1 per ogni capo di bestia, e in caso di recidiva L. 3.

8. Per tutte le capre, che nel deviare dalle strade assegnate fosser poi anche trovate a danneggiare pascolando i fondi altrui verrà pagata una multa di L. 3, per ogni capo di bestia trovate a recar danno ne' prati, campi, e castagneti, e di L. 2 se ne luoghi saldivi, e boschivi.

9. Per tutte quelle, che fossero condotte a pascolare fondi domestici proprj s'incorrerà nella multa di L. 1, 50 per ogni capo di bestia, e se nei selvaggi L. 0, 50; se i fondi fossero altrui la multa sarà di L. 3, se il fondo è domestico; di L. 2, 50, se selvaggio. In caso di recidiva oltre la multa s'incorrerà nella perdita pur delle bestie.

10. Un terzo della multa cederà in favore dell'inventore, o accusatore, provata l'invenzione, o l'accusa: gli altri due terzi cederanno in favore della Comunità. Ne' casi in cui si verificasse il danno altrui sia questi un privato, o in comune, il danno sarà inoltre rifatto dal trasgressore.

11. Il prodotto del riparto delle multe applicate alla Comunità sarà da essa erogato in cause pie, o a minorazione di dozzena di qualche maniaco, o infermo mantenuto in estero ospitale, o nel mantenimento di esposti.

Il presente Decreto di bando sarà osservato nella Comunità di Castelnuovo ne' Monti, ed al Podestà del Comune, e alla Forza Armata è affidata la puntuale, ed esatta esecuzione del medesimo.

*Data in Reggio dal Palazzo di Governo
questo giorno primo Ottobre 1833.*

MALAGUZZI.

*Il Segretario di Governo
Dott. ANDREA BERTOLINI.*

(N. 7.)

AL NOSTRO CONSIGLIERE INTIMO
PRESIDENTE SCOZIA.

Trattandosi di delitti da punirsi coll'ultimo Supplizio, Vogliamo, che dai Giudici vengano condannati i Rei alla Pena della Forca, restando da Noi abolito, per giusti motivi, il taglio della testa.

La presente Determinazione sarà comunicata per loro norma alle Autorità Giudiziarie, e pubblicata nella raccolta delle Leggi.

Modena 6 Luglio 1834.

FRANCESCO.

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DEI DUCALI DOMINJ DI MASSA,
E CARRARA.

NOTIFICAZIONE

Essendosi riconosciuto coll'esperienza quanto riesca pregiudicevole all'interesse, e regolare andamento delle Amministrazioni Comunali l'attuale sistema d'esazione introdotto dalla Legge 21 Marzo 1818 a motivo del vuoto, che lascia continuamente nell'incasso dei redditi delle Comuni con detrimento gravissimo del pubblico ben essere, giacchè vien tolta per tal modo la possibilità di far fronte agli oneri inerenti a tali Amministrazioni, e di poter calcolare con sicurezza sull'introito di detti redditi; e rilevatasi perciò la necessità di riparare a siffatti disordini ed inconvenienti, si è ritenuto non potersene meglio conseguire l'intento, che col richiamare in attività le Leggi state in proposito emanate sotto il cessato Governo Italiano, e mantenute eziandio in vigore in tutti gli altri luoghi degli Estensi Dominj.

Quindi è, che per le premesse ragioni, ed al seguito dell'ottenuta SOVRANA approvazione si ordina, e si prescrive quanto segue, cioè:

1. A contare dal giorno primo Gennajo del prossimo venturo 1835 verrà posto in attività negli Stati di Massa, e Carrara il metodo d'esazione prescritto dalle Leggi del cessato Governo Italiano 22 Marzo 1804, 10 Ottobre e 23 Dicembre 1811, e resterà quindi abolita la Legge attualmente in vigore del 21 Marzo 1818 cogli altri analoghi regolamenti.

2. Le comuni dovranno, immediatamente dopo pubblicata la presente Notificazione, disporre perchè siano affissi gli avvisi opportuni per l'incanto delle Ricevitorie indicando il giorno ed ora precisa, in cui vi si procederà, ed avvertendo che questo verrà aperto colla corresponsione al Ricevitore del 5 per cento con farne poi la delibera a quello, che si offrirà per un corrispettivo minore.

3. Per questa volta soltanto, deliberata all'asta la Ricevitoria, non sarà ammessa la diminuzione del sesto sull'offerta, contemplata dall'Articolo 17 della succitata Legge 22 Marzo 1804, che dentro il termine di giorni otto computabile da quello della seguita delibera.

4. Rapporto alla qualità della moneta, colla quale effettuarsi i pagamenti nelle Casse delle Ricevitorie, dovrà pienamente ed unicamente osservarsi il disposto del SOVRANO Editto 21 Giugno 1833.

5. Per le esazioni arretrate, e sino a nuova disposizione, si continuerà a procedere col metodo fin qui praticato.

6. Sarà obbligo strettissimo dei Ricevitori di tener sempre affissa ed ostensibile a chiunque

(42)

nel locale di loro residenza una Copia delle Leggi come sopra richiamate in vigore, le quali saranno ancora ostensibili presso gli Uffizj Comunitativi.

*Massa dal R. Ducale Palazzo di Governo
questo giorno 5 Dicembre 1834.*

CONTE SALINGUERRA TORELLO.

G. GAMBINI Segretario.

(43)

I N D I C E

11 Gennajo 1833.

Notificazione di S. E. il Sig. Governatore di Modena sull' apertura per Sovrana clemenza dei Magazzini da farine nella provincia, e sul cambio di queste con frumento secondo le massime stabilite altre volte, onde provvedere alla siccità ed impedire il monopolio pag. 3

26 Marzo

Altra di S. E. il Sig. Ministro delle Finanze sull' amministrazione e distribuzione delle

acque di ragione Camerale nel Territorio di Castelnovo di sotto; discipline generali nell'uso delle medesime per le irrigazioni, e particolari per gli aventi privilegio; forma e manutenzione dei condotti irrigatorj; tassa agl' irriganti e multe ai contravventori 6

19 Luglio

Altra della prelodata Eccellenza Sua portante l'obbligo e metodo da seguirsi per la seconda rinovazione delle iscrizioni ipotecarie dopo quella fatta per la prima volta entro il 30 Dicembre 1823 in obbedienza al Sovrano Editto 3 Giugno detto anno, e discipline per chi la ritardasse 21

22 Agosto

Altra di S. E. il Sig. Consigliere di Stato Intendente Generale Camerale portante le disposizioni e discipline per la rinova-

zione delle iscrizioni ipotecarie relative alle attività cedute agl' Istituti ecclesiastici e Luoghi pii delle provincie di Modena, Reggio e Frignano. 24

22 detto

Altra della prelodata E. S., colla quale sono prescritte le discipline da seguirsi dagli Amministratori d' Istituti Pii e Benefizj ecclesiastici o curati o semplici e Cappellanie dipendenti dall' Autorità tutoria della Generale Intendenza nelle provincie di Modena, Reggio, Frignano, Garfagnana e Lunigiana nella seconda rinovazione delle iscrizioni ipotecarie che risguardano attività non derivanti da altre cedute 27

1 Ottobre

Altra di S. E. il Sig. Governatore di Reggio sulli paesi, ville e luoghi di Montagna non ridotti a coltura, e soggetti alla

Comunità di Castelnuovo ne' Monti, ove è permesso il mantenimento e pascolo delle capre sotto opportune discipline anche per condurle al Pascolo, Mercato e Fiere e per ritornarne; e bando delle medesime negli altri luoghi della stessa Comunità ridotti a coltura e non nominati . . . 30

6 Luglio 1834.

Determinazione di S. A. R. colla quale per giusti motivi abolisce il taglio della testa pei condannati all' ultimo supplizio, sostituendovi la pena della Forca . . . 39

5 Dicembre

Notificazione di S. E. il Sig. Governatore di Massa e Carrara che abolisce la legge 21 Marzo 1818, relativa all' esazione dei redditi affidati alle Amministrazioni Comunali, e mette in vigore per quegli Stati il metodo d' esazione prescritto dalle Leggi del cessato Governo Italiano 22

Marzo 1804, 10 Ottobre e 23 Dicembre 1811 come lo è in tutti gli altri luoghi degli Estensi Dominj. 40